

## D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

### Presidenza

D.d.u.o. 12 febbraio 2018 - n. 1744

Individuazione delle modalità applicative dei benefici riconosciuti per l'anno 2018 a seguito di acquisto e demolizione di particolari veicoli

IL DIRIGENTE DELLA U.O. TUTELA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE REGIONALI

Vista la l.r. 14 luglio 2003 n. 10 «Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali»

Vista la l.r. 28 dicembre 2017, n. 42 «Legge di Stabilità 2018-2020» ed in particolare l'art. 6 in cui si prevede l'introduzione di modifiche alla sopra richiamata l.r. 14 luglio 2003, n. 10;

Richiamato, in particolare, l'art. 44 della citata l.r. n.10/2003, come modificato dalla legge regionale di stabilità 2018-2020, n. 42/2017, che prevede:

- l'esenzione triennale dal pagamento della tassa automobilistica regionale per particolari categorie di autoveicoli acquistate nell'anno 2018 a condizione che, contestualmente, si provveda alla demolizione di veicoli appartenenti a componenti dello stesso nucleo familiare;
- un contributo per la demolizione nel 2018 dei veicoli maggiormente inquinanti;
- la riduzione del 50% della tassa automobilistica per i veicoli ibridi con strumentazione di ricarica elettrica esterna;
- un provvedimento dirigenziale per la definizione delle modalità applicative per la fruizione dei benefici di cui ai commi 19 bis e 19 bis1 del richiamato art. 44;

Viste:

- la l.r. 11 dicembre 2006, n. 24 «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente», ed in particolare l'art. 14 che prevede la possibilità di promuovere misure e iniziative per il rinnovo del parco veicolare pubblico e privato destinato a passeggeri e merci;
- la d.g.r. 11 settembre 2013, n. 593, relativa all'approvazione del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'aria (PRIA) e dei relativi documenti previsti dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
- la d.g.r. 3 aprile 2017, n. 6438 che ha dato avvio all'aggiornamento del PRIA definendo, in particolare, i contenuti, le finalità, le fasi e le tempistiche dell'aggiornamento del piano;

Considerato che:

- lo stato di qualità dell'aria in Regione Lombardia, come peraltro in tutto il territorio del bacino padano, è caratterizzato dal mancato raggiungimento dei limiti previsti dalla normativa vigente nazionale e comunitaria per alcuni inquinanti, in particolare polveri sottili (PM10) e ossidi di azoto (NOx);
- gli esiti dell'ultimo aggiornamento 2017 dell'Inventario regionale delle Emissioni INEMAR confermano il ruolo determinante delle motorizzazioni diesel alla formazione degli ossidi di azoto (NOx), contribuendo per oltre il 50% delle emissioni totali regionali;
- le politiche regionali per la difesa della qualità dell'aria e la lotta all'inquinamento atmosferico per il raggiungimento dei valori limite di particolato e ossidi di azoto in atmosfera, imposti agli Stati Membri dalla vigente normativa nazionale e comunitaria prevedono, specificatamente, l'attuazione di misure strutturali;

Considerato inoltre che la Commissione europea ha avviato due procedure di infrazione - per le quali ha emesso il *parere motivato* ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea - nei confronti dell'Italia relativamente al superamento dei limiti per PM10 (n. 2014/2147) e NO2 (n. 2015/2043), anche in riferimento ad alcune zone della Lombardia;

Dato atto che nel *parere motivato* del 15 febbraio 2017 relativo alla sopra citata procedura n. 2015/2043 per NO2, la Commissione ha rilevato, in particolare, che:

- «né le autorità nazionali né le autorità regionali hanno adottato tutte le misure appropriate per far fronte alla principale fonte di emissioni, cioè i trasporti, e anche le misure già vigenti sono state prese a un ritmo molto lento» (punto 78);
- «La percentuale di veicoli diesel venduti in Italia era del 56% nel 2015, contro il 36% nel 2012 e tale dato rappresenta un indicatore della necessità di adottare misure a livello nazionale, tenuto conto del ruolo preponderante delle emissioni del trasporto stradale e dei veicoli auto diesel in particolare e del fatto che il regime fiscale di favore che li caratterizza è una competenza nazionale» (punto 88);
- «... ad affrontare l'aumento della quota di veicoli diesel che, associato alla congestione del traffico nelle zone urbane che rendono le emissioni reali di guida di gran lunga superiori a quelle misurate nel ciclo di prova, costituisce uno dei principali ostacoli sulla strada per conseguire la conformità» (punto 90);
- «La Commissione riconosce che le emissioni di NOx dei veicoli diesel omologati secondo le norme Euro sono significativamente più elevate, se misurate in condizioni di guida reali, di quanto ci si poteva aspettare alla luce del costante inasprimento dei limiti di emissioni di gas di scarico a livello dell'Unione europea (...)» (punto 92);
- «la Commissione osserva che esistono chiaramente altre misure efficaci, che avrebbero contribuito in modo significativo a conseguire il rispetto dei valori limite per l'NO2. Tali misure avrebbero potuto essere applicate per far fronte ai volumi di traffico, ai combustibili utilizzati e/o ai comportamenti di guida - e avrebbero potuto comprendere zone a basse emissioni o altre limitazioni di accesso al traffico (ivi compresa la riduzione dell'uso di veicoli diesel in alcune aree urbane), tasse sui carburanti in funzione delle emissioni e tasse automobilistiche, e la promozione di veicoli ibridi o elettrici o altri veicoli potenzialmente a emissioni zero («zero emissions capable») (che avrebbero un impatto positivo in termini di riduzione di CO2 e NO2)» (punto 94);

Richiamato l'Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria - Accordo di Programma di bacino padano - predisposto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare con le Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto e Emilia-Romagna, sottoscritto a Bologna il 9 giugno 2017, diretto ad assicurare la realizzazione coordinata e congiunta di misure addizionali di risanamento nell'ambito del processo cooperativo Stato-Regioni avviato per il rientro nei valori limite di qualità dell'aria anche al fine di evitare aggravamenti e sentenze di condanna in riferimento alle procedure di infrazione UE attualmente pendenti;

Considerato che tale Accordo di Programma prevede l'individuazione di misure nazionali e regionali in grado di intervenire sui principali settori emissivi e, in particolare, l'impegno:

- da parte dello Stato, a promuovere iniziative al fine di accelerare la progressiva diffusione di veicoli a basse e/o nulle emissioni, in sostituzione del diesel;
- da parte delle Regioni firmatarie, di attuare le misure regionali di limitazione progressiva alla circolazione di veicoli ad alimentazione diesel fino alla classe Euro 5 entro il 2025 e in parallelo di incentivare la sostituzione dei veicoli diesel con veicoli a basso impatto emissivo;

Evidenziato che la sopra richiamata disposizione di cui all'art. 44 della citata l.r. n.10/2003, come modificato dalla legge regionale di stabilità 2018-20, volta a promuovere la sostituzione del parco veicolare circolante più inquinante con mezzi a minore emissione, si inquadra nell'ambito delle politiche regionali per la difesa della qualità dell'aria;

Ritenuto di dare attuazione al principio della salvaguardia ambientale per la tutela e miglioramento della qualità dell'aria nonché in applicazione delle azioni previste nel PRIA introdotto dalle nuove disposizioni recate dall'art. 44 della l.r. n.10/2003, introdotte dall'art. 6, della l.r. n. 42/2017, attraverso l'individuazione delle modalità applicative coerenti con le suddette politiche regionali per la difesa della qualità dell'aria e per la lotta all'inquinamento atmosferico, in esecuzione di quanto previsto dalla l.r. 11 dicembre 2006, n. 24, dal piano PRIA e dal nuovo Accordo di Programma di bacino padano, individuando, in particolare, le motorizzazioni ammesse al beneficio dell'esenzione triennale dal pagamento della tassa automobilistica in coerenza con tali presupposti;

## Serie Ordinaria n. 7 - Giovedì 15 febbraio 2018

Richiamate, in particolare, le azioni del PRIA TP-1 «Veicoli commerciali» e TP-2 «Veicoli per trasporto persone», la cui attuazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della qualità dell'aria;

Ritenuto di dare attuazione alle azioni TP-2 e TP-1 del PRIA nella parte di promozione di misure di incentivazione e premialità per la sostituzione dei veicoli maggiormente inquinanti attraverso, rispettivamente, l'esenzione e riduzione del pagamento della tassa automobilistica regionale per particolari tipologie di veicoli - prevedendo l'esclusione dal beneficio delle motorizzazioni diesel - e nel contributo per la demolizione dei veicoli vetusti e, pertanto, più inquinanti nonché meno sicuri sul fronte della circolazione stradale, in esecuzione di quanto previsto dalle nuove disposizioni recate dall'art. 44, commi, da 19 bis a 19 ter, e dall'art. 48, comma 5, lett. c-quater) della l.r. n. 10/2003, introdotte dalla richiamata l.r. n. 42/2017;

Preso atto, pertanto, di quanto stabilito al comma 19 bis dell'art. 44 della l.r. n. 10/2003, che prevede l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale, per il triennio compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2020, a favore delle persone fisiche residenti in Regione Lombardia, che acquistano, nell'anno 2018, un'autovettura nuova o usata avente specifiche caratteristiche, previa rottamazione di un veicolo inquinante di proprietà del medesimo nucleo familiare anagrafico;

Preso atto, ancora, di quanto stabilito al comma 5, lett. c-quater), dell'art. 48 della l.r. n. 10/2003, che prevede la riduzione, per tre periodi d'imposta, del 50% della tassa automobilistica per i veicoli ad alimentazione ibrida con strumentazione di ricarica esterna elettrica, acquistati fino al 31 dicembre 2017;

Preso atto, infine, di quanto stabilito al comma 19 bis1 dell'art. 44 della l.r. n. 10/2003, che prevede un contributo di € 90,00 per i proprietari di veicoli rottamati nell'anno 2018 appartenenti a specifiche classi emissive;

Considerato che l'iniziativa si affianca agli interventi di limitazione della circolazione dei veicoli più inquinanti, vigenti a seguito dell'attuazione delle azioni previste dal PRIA e dal nuovo Accordo di Programma di bacino padano;

Vista la nota prot. n. T1.2018.0007052 del 7 febbraio 2018, con la quale la Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile e la Unità Organizzativa Aria, Clima e Paesaggio hanno sollecitato che le misure di attuazione dell'art. 44 della l.r. n. 10/2003 fossero in linea con i contenuti del richiamato *parere motivato* ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea - nei confronti dell'Italia relativamente al superamento dei limiti per PM10 (n. 2014/2147) e NO2 (n. 2015/2043), anche in riferimento ad alcune zone della Lombardia, indicando le integrazioni al presente atto per la parte relativa ai riflessi di natura ambientale;

Considerato che i soggetti beneficiari dell'agevolazione che abbiano già provveduto al pagamento della tassa automobilistica dovranno essere rimborsati dell'importo versato anche per quanto previsto dall'art. 15 della l.r. n. 10/2003;

Verificato che il presente atto, limitatamente alle minori entrate della tassa automobilistica, previste in € 2.000.000,00 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, trova riscontro nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 118/2011, come riportato all'allegato 7 alla legge regionale recante (Bilancio di previsione 2018-2020) «Il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale» e, limitatamente, al contributo per la demolizione per una spesa complessiva per il solo 2018 di € 1.800.000,00 trova copertura sul capitolo 13355 di cui alla missione 01 «Servizi Istituzionali, generali e di gestione», programma 04 «Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali» - Titolo 1 «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2018-2020;

Richiamata la d.g.r. 29 dicembre 2016, n. X/6063 «XIV Provvedimento organizzativo 2016» che ha rimodulato alcuni assetti organizzativi ed incarichi relativi ad alcune posizioni dirigenziali con la quale la dr.ssa Lucia Marsella è stata nominata Dirigente della UO Tutela delle Entrate Tributarie regionali;

Vista la l.r. n. 20/2008, nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

Visto il Programma regionale di sviluppo della X Legislatura e in particolare il Risultato Atteso Ter.0908.271 «riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera» e Ter.0908.273 «approvazione e attuazione del PRIA ...»;

## DECRETA

richiamate le premesse, che qui si intendono integralmente recepite e approvate:

1. di approvare l'Allegato A al presente decreto, parte integrante e sostanziale dello stesso, concernente: «Individuazione delle modalità applicative dei benefici riconosciuti per l'anno 2018 a seguito di acquisto e demolizione di particolari veicoli ai sensi dell'art. 6, comma 1, della l.r. 28 dicembre 2017, n. 42, che ha introdotto modifiche alla l.r. n. 10/2003;

2. di disporre il rimborso dell'importo versato a titolo di tassa automobilistica a favore dei soggetti che risultino in possesso dei requisiti previsti per fruire del beneficio dell'esenzione triennale dal pagamento del medesimo tributo anche per quanto previsto dall'art. 15 della l.r. n. 10/2003;

3. di prevedere che il presente atto, limitatamente alle minori entrate della tassa automobilistica, previste in € 2.000.000,00 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 trova riscontro nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 118/2011, come riportato all'allegato 7 alla legge regionale recante (Bilancio di previsione 2018-2020) «Il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale» e, limitatamente al contributo per la demolizione, per una spesa complessiva per il solo 2018 di € 1.800.000,00 trova copertura sul capitolo 13355 di cui alla missione 01 «Servizi Istituzionali, generali e di gestione», programma 04 «Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali» - Titolo 1 «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2018-2020;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

Il dirigente  
Lucia Marsella

\_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_

## ALLEGATO A

**INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA' APPLICATIVE DEI BENEFICI RICONOSCIUTI PER L'ANNO 2018 A SEGUITO DI ACQUISTO E DEMOLIZIONE DI PARTICOLARI VEICOLI AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 1, DELLA L.R. 28 DICEMBRE 2017, N. 42, CHE HA INTRODOTTTO MODIFICHE ALLA L.R. N. 10/2003.****1. FINALITA'**

L'iniziativa si inquadra nell'ambito delle politiche regionali per la difesa della qualità dell'aria e la lotta all'inquinamento atmosferico e concorre al raggiungimento dei valori limite di particolato e di ossidi di azoto in atmosfera, imposti agli Stati Membri dalla vigente normativa nazionale e comunitaria. Specificatamente si inserisce nel contesto delle misure strutturali individuate all'interno del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'aria (PRIA), approvato con d.G.R. n. 593/13, tra le misure di incentivazione e premialità per il rinnovo dei veicoli più inquinanti del macrosettore *Trasporti su strada e mobilità*.

L'iniziativa si affianca agli interventi di limitazione della circolazione dei veicoli più inquinanti vigenti ed è in linea con le misure individuate all'interno del nuovo Accordo di Programma di bacino padano sottoscritto con il Ministero dell'Ambiente e le regioni Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte nel 2017 diretto ad assicurare la realizzazione coordinata e congiunta di misure aggiuntive di risanamento nell'ambito del processo cooperativo Stato-Regioni, avviato per il rientro nei valori limite di qualità dell'aria anche al fine di evitare aggravamenti e sentenze di condanna nelle procedure di infrazione UE attualmente pendenti.

La misura vuole offrire un sostegno ai cittadini nel percorso di sostituzione del proprio veicolo destinato alla mobilità personale. L'ambito di intervento, infatti, si concretizza in un contributo, destinato ai privati ed aziende, alla demolizione dei veicoli più inquinanti (con particolare attenzione per quelli alimentati a gasolio) nonché nell'esenzione triennale dal pagamento della tassa automobilistica, esclusivamente destinata alle persone fisiche, a seguito di acquisto di autovettura EURO 5 o 6 purché si provveda alla contestuale rottamazione di veicolo inquinante. Inoltre, viene prevista la riduzione triennale del 50% della tassa automobilistica per l'acquisto, effettuato nel 2018-2019-2020, di veicoli ibridi con sistema di ricarica elettrica esterna.

**2. DESCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO AGEVOLATIVO**

L'art. 6 della l.r. 28 dicembre 2017, n. 42, ha introdotto modifiche agli articoli 44 e 48, della l.r. 14 luglio 2003, n. 10, "Testo unico della disciplina dei tributi regionali". Con tali modifiche sono state disciplinate le seguenti agevolazioni finalizzate a favorire il rinnovo del parco veicolare. Le misure prevedono:

- i. l'esenzione triennale dal pagamento della tassa automobilistica regionale in caso di acquisto, nell'anno 2018, di un'autovettura ad uso privato, nuova o usata, avente le caratteristiche riportate nel paragrafo 4, previa demolizione di un veicolo inquinante avente le caratteristiche riportate nel paragrafo 3.  
Nel caso di autovettura nuova, la data da considerare è quella di immatricolazione.  
Nel caso di autovettura usata, la data da considerare è quella dell'atto di acquisto trascritto al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico).  
L'esenzione è riconosciuta anche nel caso di autovettura acquisita in regime di locazione finanziaria;  
(art. 44, comma 19 bis, l.r. n. 10/2003)

- ii. un contributo di € 90,00 per la demolizione di veicoli le cui caratteristiche tecniche sono indicate nel paragrafo 3. La rottamazione deve essere effettuata nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 31 dicembre 2018, secondo le risultanze del certificato di presa in carico rilasciato dal centro di raccolta autorizzato alla demolizione dei veicoli o dal rivenditore autorizzato al commercio di veicoli; (art. 44, comma 19 bis1, l.r. n. 10/2003)
- iii. la riduzione del 50% della tassa automobilistica per tre anni d'imposta decorrenti da quello di immatricolazione per i veicoli con modalità di alimentazione ibrida elettrica e benzina o gasolio dotati di strumentazione di ricarica esterna, immatricolati nuovi di fabbrica a partire dal 2 gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2020; (art. 48, comma 5, lett c-quater, l.r. n. 10/2003).

### 3. CARATTERISTICHE TECNICHE DEI VEICOLI DA DESTINARE ALLA ROTTAMAZIONE

Può usufruire del contributo per la demolizione di € 90,00, il proprietario di veicolo, da destinare alla **demolizione**, appartenente alle seguenti classi emmissive (come riportato sulla carta di circolazione):

- non omologato ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE oppure 93/59/CEE e alimentato a benzina o gasolio (veicolo di classe "Euro 0 benzina o diesel");
- omologato ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE riga A oppure 93/59/CEE e alimentato a benzina o gasolio (veicolo di classe "Euro 1 a benzina o diesel");
- omologato ai sensi delle direttive 91/542/CEE riga B, 94/12/CE, 96/1/CE, 96/44/CE, 96/69/CE, oppure 98/77/CE e alimentato a gasolio (veicolo di classe "Euro 2 diesel");
- omologato ai sensi delle direttive 98/69/CE, 98/77/CE fase A, 99/96/CE, 99/102/CE fase A, 2001/1/CE fase A, 2001/27/CE, 2001/100/CE fase A, 2002/80/CE fase A, 2003/76/CE fase A e alimentato a gasolio (veicolo di classe "Euro 3 diesel");
- avente alimentazione doppia benzina /metano o benzina /GPL, come riportato sulla carta di circolazione, purché omologati all'origine nella classe emmissiva Euro 0 oppure EURO 1 a benzina.

Ai fini dell'agevolazione non sono previsti limiti di cilindrata per i veicoli destinati alla demolizione.

### 4. CARATTERISTICHE TECNICHE DEI VEICOLI DA ACQUISTARE

E' ammessa al beneficio dell'esenzione triennale dal pagamento della tassa automobilistica l'**autovettura acquistata o acquisita in leasing, nuova di fabbrica o usata, nell'anno 2018**, da parte della medesima persona fisica o di componenti dello stesso nucleo familiare anagrafico che risulti proprietario di veicolo, con le caratteristiche di cui al paragrafo 3, demolito nel 2018. L'autovettura acquistata deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:

- ❖ appartenere alla **categoria M1** - veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente – ai sensi dell'art. 47, comma 2, del d.Lgs. n. 285/92 (Nuovo codice della strada), con **cilindrata non superiore a 2.000 cc** e appartenente alla classe emissiva **EURO 5 o EURO 6** con alimentazione *bifuel* (benzina/GPL o benzina/metano), *ibrida* (benzina/elettrica) o a benzina.

**E' escluso dal beneficio dell'esenzione triennale dal pagamento della tassa automobilistica l'acquisto di autovetture alimentate a gasolio (alimentazione diesel).**

## **5. CONDIZIONI NECESSARIE AL RICONOSCIMENTO DEL BENEFICIO DELL'ESENZIONE TRIENNALE**

La consegna del veicolo al demolitore autorizzato o al rivenditore autorizzato al commercio di veicoli deve avvenire nel periodo compreso fra il 2 gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018.

L'immatricolazione o la trascrizione dell'acquisto, in caso di usato, devono ricadere nel periodo compreso fra il 2 gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018.

L'autovettura acquistata nuova di fabbrica o usata è ammessa al beneficio anche se immatricolata successivamente al 31 dicembre 2018, purché il contratto di acquisto risulti perfezionato entro tale data. Nel caso di compravendita di autovettura tra privati fa fede la data di autenticazione della firma apposta sull'atto di vendita.

Ai fini dell'agevolazione, per ciascun veicolo demolito può essere associato l'acquisto di una sola autovettura nuova od usata.

## **6. VALIDITÀ E DURATA DEI BENEFICI**

Il presente provvedimento agevolativo produce i suoi effetti:

1. dal 2 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 relativamente all'esenzione triennale dal pagamento della tassa automobilistica regionale e al contributo di demolizione.

Per le autovetture di nuova immatricolazione, l'esenzione ha validità per tre periodi d'imposta con decorrenza dal mese di immatricolazione.

Per le autovetture acquistate usate, l'esenzione ha validità per tre periodi d'imposta con decorrenza dal periodo tributario successivo a quello in corso alla data dell'atto di acquisto trascritto al P.R.A. ovvero dal periodo tributario decorrente dal mese in cui si verifica l'uscita dal regime di sospensione d'imposta.

2. dal 2 gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, relativamente alla riduzione triennale del 50% della tassa automobilistica regionale per i veicoli ibridi con strumentazione di ricarica elettrica esterna.

Per tali veicoli, la riduzione per tre periodi d'imposta del 50% della tassa automobilistica decorre dal mese di immatricolazione.

In caso di vendita dell'autovettura beneficiaria dell'agevolazione a soggetto residente in

Lombardia entro il periodo di validità dell'agevolazione, questa continuerà ad esercitare i propri effetti fino alla prevista scadenza.

Diversamente, in caso di vendita dell'autovettura beneficiaria dell'agevolazione a soggetto residente in altra Regione o di trasferimento della residenza del proprietario/locatario al di fuori della Lombardia, l'esenzione cesserà i propri effetti a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'evento (anche se anticipato rispetto al periodo di validità dell'agevolazione).

## **7. CHI PUO' USUFRUIRE DEL PROVVEDIMENTO AGEVOLATIVO**

### Esenzione triennale dal pagamento della tassa automobilistica regionale

Possono usufruire del beneficio tutte le persone fisiche che hanno residenza in Lombardia, proprietarie o locatarie, secondo le risultanze dei Pubblici Registri, di autovetture di nuova immatricolazione oppure usate, acquistate nell'anno 2018, con le caratteristiche di cui al paragrafo 4 che abbiano contestualmente rottamato un veicolo con le caratteristiche di cui al paragrafo 3, per i quali sia dovuta la tassa automobilistica a favore della Regione Lombardia.

Non possono essere agevolati i soggetti, che hanno proceduto alla demolizione in qualità di aventi titolo, senza risultare proprietari al PRA.

L'agevolazione è riconosciuta nel caso in cui il veicolo demolito e l'autovettura acquistata risultino di proprietà (o in locazione finanziaria solo per l'autovettura acquistata) di componenti del medesimo nucleo familiare anagrafico come risultante dallo stato di famiglia. Tale composizione può essere autocertificata ai sensi dell'art. 46, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

**E' escluso dal beneficio dell'esenzione triennale dal pagamento della tassa automobilistica l'acquisto di autovetture alimentate a gasolio (alimentazione diesel).**

### Contributo per la demolizione dei veicoli maggiormente inquinanti

Possono usufruire del contributo di € 90,00 per la demolizione, i proprietari (persone fisiche e giuridiche) di veicoli con le caratteristiche tecniche indicate al paragrafo 3 (veicoli di classe EURO 0 e 1 e di classe EURO 2 e 3 se alimentati a gasolio). La rottamazione deve essere effettuata nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 31 dicembre 2018, secondo le risultanze del certificato di presa in carico rilasciato dal centro di raccolta autorizzato alla demolizione dei veicoli o dal rivenditore autorizzato al commercio di veicoli.

Sono escluse dal beneficio le radiazioni effettuate da soggetti aventi titolo che non abbiano provveduto alla trascrizione della proprietà.

### Riduzione triennale del 50% della tassa automobilistica

La riduzione del 50% della tassa automobilistica regionale per tre anni d'imposta decorrenti da quello di immatricolazione è riconosciuta ai proprietari/locatari di veicoli con alimentazione ibrida elettrica e benzina o gasolio dotati di strumentazione di ricarica esterna, immatricolati nuovi di fabbrica a partire dal 2 gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2020.



### Cumulabilità dei benefici

L'esenzione triennale dal pagamento della tassa automobilistica e la fruizione del beneficio per la demolizione sono cumulabili se i requisiti prescritti sono pienamente rispettati e assorbono, se più favorevoli, la riduzione del 50% della tassa automobilistica per i veicoli ibridi dotati di strumentazione di ricarica elettrica esterna acquistati nel 2018.

## **8. COME FRUIRE DELL'ESENZIONE TRIENNALE E DEL CONTRIBUTO PER LA DEMOLIZIONE**

Ai fini della fruizione dei benefici previsti dall'art. 6, comma 1, lett. a) e b) della l.r. 28 dicembre 2017, n. 42, modificativo della l.r. n. 10/2003, è necessario che gli interessati, **a partire dal 19 marzo 2018**, provvedano:

1. a registrarsi (per quanti non lo avessero già fatto) all' **Area Personale Tributi**, raggiungibile al seguente indirizzo:  
<http://www.tributi.regione.lombardia.it/Portale/>  
con autenticazione forte, accedendo con SPID, smart card (CRS/CNS), OTP (codice usa e getta – finchè in uso);
2. a compilare e trasmettere telematicamente, tramite l'Area Personale Tributi previa registrazione, il modulo relativo alla richiesta del contributo di demolizione indicando il codice IBAN del c/c (bancario o postale) sul quale accreditare il contributo di € 90,00 per la rottamazione del veicolo di proprietà con le caratteristiche tecniche indicate al paragrafo 3. **La richiesta deve essere trasmessa a partire dal 45° giorno successivo alla consegna del veicolo al demolitore;**
3. ai fini dell'esenzione triennale, solo nel caso in cui la proprietà del veicolo rottamato e dell'autovettura acquistata non coincidano con la stessa persona, a compilare e trasmettere telematicamente **a partire dal 45° giorno successivo alla consegna del veicolo al demolitore**, tramite l'Area Personale Tributi previa registrazione, il relativo modulo con l'indicazione dei dati riferiti:
  - alle targhe dei veicoli oggetto di demolizione ed acquisto appartenenti a componenti del medesimo nucleo familiare anagrafico;
  - alla composizione del proprio nucleo familiare come risultante dallo stato di famiglia, quale autocertificazione sulla quale l'Amministrazione Regionale si riserva di effettuare controlli a campione.

Nel caso in cui il veicolo rottamato e l'autovettura acquistata appartengano alla stessa persona, l'esenzione triennale viene riconosciuta automaticamente sulla base dei dati provenienti dalle fonti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, SOGEL, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, DTT (Dipartimento Trasporti Terrestri) e P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico), già in uso agli uffici regionali, e sulla base delle risultanze del sistema informatico regionale di gestione della Tassa Automobilistica. Pertanto, il soggetto interessato non dovrà procedere a comunicare i dati necessari al riconoscimento dell'esenzione triennale dal pagamento della tassa automobilistica. Le autovetture per le quali è possibile fruire dell'agevolazione, infatti, sono individuate tramite procedura informatica che attiva automaticamente le esenzioni nel sistema di gestione della tassa automobilistica e produce un flusso di invio delle comunicazioni di riconoscimento agli aventi diritto.

Nelle more del ricevimento della comunicazione relativa al riconoscimento

dell'esenzione, l'interessato non dovrà procedere al pagamento della tassa automobilistica per il veicolo acquistato/locato.

4. Il beneficio della riduzione del 50% della tassa automobilistica regionale dovuta per i veicoli ibridi con strumentazione di ricarica elettrica esterna è attribuito al proprietario o locatario dal sistema gestionale della tassa automobilistica in sede di pagamento da effettuarsi esclusivamente presso gli Studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (agenzie di pratiche automobilistiche) esibendo la carta di circolazione.

In ogni caso, permane la necessaria registrazione all' Area Personale Tributi, esclusivamente, per l'accredito del contributo di € 90,00 per la demolizione. Per coloro i quali risultino già registrati all'Area Personale Tributi sarà sufficiente compilare il modulo di cui al punto 1, utilizzando le credenziali di accesso già disponibili.